

**COLLEGIO DI BARI – DEC. 709617 – PRES. DE CAROLIS –REL.TUCCI
Mutuo – polizza assicurativa – pratica commerciale scorretta – fattispecie –
mancanza di prova - infondatezza (d.lgs. n. 206/2005, artt. 20, 21, 27)**

La mancanza di prova degli elementi costitutivi di una denunciata pratica commerciale scorretta esclude l'accoglimento della domanda (MDC)

FATTO

Il ricorrente lamenta la scorrettezza della condotta dell'intermediario, per averlo «obbligato» a contrarre una copertura assicurativa accessoria al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data di 18 ottobre 2013 e a stipulare un ulteriore contratto di finanziamento, onde finanziare il premio della predetta copertura assicurativa. L'intermediario avrebbe, pertanto, posto in essere una pratica commerciale scorretta, avendo imposto al ricorrente la conclusione di due ulteriori contratti, là dove questi aveva interesse alla stipulazione del solo contratto di «mutuo ipotecario che gli era necessario per l'acquisto dell'abitazione destinata a residenza della propria famiglia».

Il ricorrente afferma che dalla stipula degli ulteriori contratti gli sarebbe derivato «un certo danno». In effetti, pur avendo trasferito il mutuo ipotecario ad altro intermediario finanziario, si troverebbe costretto a pagare i ratei mensili del prestito contratto per finanziare il pagamento del premio assicurativo e, segnatamente, un importo mensile di € 54,06, sino al 30 novembre 2038.

Tanto premesso, il ricorrente «chiede la risoluzione e/o l'annullamento della Polizza Serenity e, conseguentemente, la risoluzione e/o l'annullamento del connesso finanziamento per fatto e colpa [dell'intermediario] il tutto senza interessi, oneri, commissioni, penali e spese [a proprio carico] con l'integrale restituzione della quota capitale e interessi da questi già corrisposti».

L'intermediario, nelle controdeduzioni, respinge ogni addebito e in particolare eccepisce che:

- la polizza assicurativa sarebbe «stata proposta in occasione dell'istruttoria della pratica di mutuo», trattandosi di un prodotto consigliato tenuto conto delle esigenze dei mutuatari (id est, di una polizza c.d. credit protection).
- lo stesso modulo di adesione alla copertura assicurativa dà atto della natura facoltativa della stessa; sicché sarebbe smentito quanto affermato dai ricorrenti, ossia che la conclusione della polizza sarebbe stata una «condizione essenziale per l'ottenimento del mutuo ipotecario medesimo»;
- il ricorrente non sarebbe stato obbligato a sottoscrivere la polizza, tanto che il relativo contratto è stato sottoscritto solo dal coniuge (richiama al riguardo il doc. 2, sottoscritto dal ricorrente solo «limitatamente alle modalità di pagamento dei premi a debito del conto corrente» cointestato al ricorrente e al coniuge);
- il fatto che la delibera di approvazione del mutuo sia intervenuta precedentemente (11 ottobre 2017) alla stipula della polizza assicurativa (18 ottobre 2017, contestualmente al contratto di mutuo) confermerebbe che la sottoscrizione polizza non sarebbe stata imposta;
- il ricorrente non avrebbe sollevato contestazioni nei due anni successivi alla stipulazione del mutuo ipotecario, della polizza assicurativa e del contratto di finanziamento del premio;
- dopo il trasferimento del mutuo ipotecario ad altro intermediario, il coniuge del ricorrente avrebbe estinto anticipatamente la copertura assicurativa, ottenendo l'importo di € 7.158,68, a titolo di rimborso della quota parte non goduta del premio (v. doc. 4 intermediario). Tuttavia, il coniuge del ricorrente avrebbe

trattenuto per sé la relativa liquidità. Il debito a suo tempo contratto per finanziare il premio assicurativo sarebbe «drasticamente diminuito se all'atto dell'estinzione anticipata della polizza [la mutuataria] avesse utilizzato le somme rimborsate per rimborsare il prestito personale»;

- la correttezza dell'operato della banca sarebbe confermata dalla facoltà di recesso dalla copertura assicurativa, accordata nel termine di 30 giorni dalla stipulazione, e, in generale, dalle dichiarazioni concernenti l'informativa precontrattuale sottoscritta dal ricorrente e dal coniuge (richiama, al riguardo, la 'Nota informativa e condizioni di assicurazione delle polizze collettive n. 5301/01 e 5202', prodotta sub doc. 10: v. in particolare artt. 4, 7 e 8);
- il coniuge del ricorrente avrebbe chiesto il finanziamento del premio assicurativo per proprie esigenze personali, non potendo far fronte all'esborso in un'unica soluzione, e non perché imposto dalla banca resistente;
- il fatto che il ricorrente e il coniuge abbiano trasferito ad altro intermediario il mutuo ipotecario non avrebbe effetti sul prestito contratto per il finanziamento del premio assicurativo;
- l'Arbitro si sarebbe espresso con riferimento a fattispecie analoghe alla presente in senso favorevole all'intermediario, in un caso negando la sussistenza di una pratica commerciale scorretta (in presenza dell'attribuzione al consumatore del diritto di recesso dalla copertura assicurativa: richiama Coll. ABF Napoli, n. 1600/13), in un altro negando la propria competenza *ratione materiae* (Coll. ABF Napoli, n. 409/14).

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto una asserita pratica commerciale scorretta, posta in essere dalla banca resistente, la quale, ai fini della concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di una casa, avrebbe imposto al ricorrente e al coniuge di questi la stipulazione di una copertura assicurativa e di un contratto di mutuo alla stessa abbinato, per finanziarne il premio anticipato. La condotta dell'intermediario sarebbe, pertanto, in contrasto con il disposto dell'art. 21, comma 3-bis, del d.lgs. n. 206/2005, a sensi del quale "è considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

In ragione di siffatta violazione, il ricorrente chiede la risoluzione ovvero l'annullamento della copertura assicurativa e del contratto di finanziamento abbinato, con integrale restituzione del capitale e degli interessi corrisposti all'intermediario alla stregua di quest'ultimo rapporto.

Il Collegio osserva, in termini generali, che, a norma dell'art. 20, comma 1, del Codice del consumo, «[l]e pratiche commerciali scorrette sono vietate». Quanto alle conseguenze di una eventuale violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, il codice del consumo contempla un'eterotutela pubblicistica, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di caratteri inibitorio e sanzionatorio (art. 27). L'autotutela individuale del singolo, dinanzi al giudice ordinario, è fatta salva "in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti".

Nel caso di specie, il ricorrente non ipotizza nessuna delle fattispecie per le quali la legge prevede la giurisdizione del giudice ordinario, insistendo, per contro, sulla presenza di una pratica commerciale scorretta. Il che potrebbe legittimare il dubbio della incompetenza, *ratione materiae*, di questo Arbitro.

Vero è, d'altronde, che, in termini generali, la previsione di forme di tutela pubblicistica non è, di per sé, incompatibile con gli ordinari rimedi di diritto comune, dinanzi al giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti, dovendosi, tuttavia, escludere un automatismo fra pratica commerciale scorretta e risoluzione ovvero annullamento del contratto "a valle" (nel caso di specie, in effetti, il ricorrente non chiede il risarcimento del danno).

Anche a voler prescindere dai pure evidenziati dubbi circa la competenza di questo Arbitro, il ricorso non sarebbe, comunque, meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione acquisita non risulta provata, innanzi tutto, la natura obbligatoria della stipulazione della polizza assicurativa, ai sensi della richiamata disposizione contenuta nell'art. 21 del codice del consumo. L'unico elemento che potrebbe deporre in tal senso è rappresentato dal fatto che i contratti sono stati stipulati contestualmente, in data 18 ottobre 2013. Si tratta, peraltro, di un elemento che non può ritenersi, di per sé, decisivo.

In ogni caso, non risultano provati gli elementi costitutivi dei rimedi invocati dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare la natura obbligatoria della polizza e a lamentare un non meglio precisato pregiudizio subito, senza, peraltro, articolare una domanda risarcitoria. Per quanto concerne, in particolare, la domanda di risoluzione, rileva il Collegio che l'anticipata estinzione (doc. 5 intermediario) della polizza assicurativa sembra precludere in radice il rimedio risolutorio, al di là dell'assenza di specifiche allegazioni circa gli elementi di fatto, che dovrebbero legittimare la risoluzione. Del tutto priva di allegazioni specifiche si rivela, altresì, la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento del premio della polizza, rimasto in essere nonostante l'anticipata estinzione della copertura assicurativa.

Considerazioni analoghe valgono anche rispetto alla domanda di annullamento, posto che, pur in presenza di un'asserita (ma non provata) pratica commerciale scorretta, l'azione di annullamento del contratto sembra dover seguire la disciplina di diritto comune, pur potendo giovare al consumatore l'eventuale accertamento – peraltro, nel caso di specie, non sussistente – dell'Autorità garante (cfr. Trib. Bologna, 2 febbraio 2018: «Una volta che l'Autorità garante abbia accertato una pratica commerciale scorretta perpetrata dal professionista a danno del consumatore, il contratto a valle di una tale pratica è annullabile per vizio del consenso, o per dolo, a seconda dei casi, o per violenza (morale). Non si tratterà, ben inteso, di rendere l'accertamento amministrativo vincolante per l'autorità giudiziaria, bensì di ritenere, sul piano della prova, che l'accertamento della pratica ingannevole o aggressiva integra, di per sé stessa, l'estremo del dolo o della violenza, quale presupposto dell'annullamento del contratto. Una volta che il consumatore abbia allegato l'accertamento dell'Autorità garante, incomberà sul professionista l'onere di provare, in contrasto con la suddetta presunzione, che nella specie non ricorrono i requisiti che il codice civile richiede per l'annullamento del contratto, come l'incidenza causale della pratica ingannevole o aggressiva sul consenso di quel determinato consumatore»).

Per le suesposte ragioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.